

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1857 DELLA COMMISSIONE****del 10 giugno 2022****recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 150/2013 per quanto riguarda i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 56, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione <sup>(2)</sup> specifica i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni.
- (2) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, i repertori di dati sulle negoziazioni sono tenuti a disporre di procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e di procedure per verificare il rispetto degli obblighi di segnalazione da parte della controparte segnalante o del soggetto che trasmette la segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati. Affinché l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati disponga delle informazioni pertinenti che le consentono di accertare, in sede di valutazione della domanda di registrazione, che il repertorio di dati sulle negoziazioni soddisfi tali obblighi, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni sulle procedure che hanno predisposto per l'autenticazione dell'identità degli utenti che accedono ai dati, l'invio ai soggetti competenti di un riscontro sull'autorizzazione del soggetto che trasmette la segnalazione, la verifica della completezza e della correttezza dei dati, la riconciliazione e i risultati del processo di riconciliazione, l'invio di un riscontro di avvertimento ai soggetti che trasmettono le segnalazioni e la modifica degli identificativi delle persone giuridiche, conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (3) Affinché i repertori di dati sulle negoziazioni siano conformi alle più elevate norme di regolamentazione, è necessario introdurre ulteriori regole per quanto riguarda le informazioni da fornire sulle procedure di portabilità e sui problemi informatici che incidono sulla qualità dei dati, e per quanto riguarda il log di segnalazione.

<sup>(1)</sup> GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati (cfr. pag. 46 della presente Gazzetta ufficiale).

- (4) È opportuno stabilire i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione per consentire ai repertori di dati sulle negoziazioni già registrati ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> di ottenere l'estensione della registrazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Per evitare la duplicazione degli obblighi, i repertori di dati sulle negoziazioni che presentano domanda di estensione della registrazione dovrebbero essere tenuti a fornire soltanto informazioni sugli adeguamenti dei loro sistemi, processi e risorse necessari per garantire la conformità agli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.
- (5) Per coprire le spese che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati deve sostenere per la registrazione o l'estensione della registrazione occorre imporre ai repertori di dati sulle negoziazioni di pagare le commissioni applicabili all'atto della presentazione della domanda di registrazione o di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni. La prova di pagamento dovrebbe quindi essere inclusa nella domanda.
- (6) È opportuno modificare pertanto di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 150/2013.
- (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
- (8) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>.
- (9) Per consentire ai repertori di dati sulle negoziazioni di adottare tutte le misure necessarie per adattarsi alle modifiche degli obblighi relativi alle informazioni sulla verifica della completezza e della correttezza dei dati introdotte dal presente regolamento, è opportuno rinviare la data di applicazione delle relative disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento delegato (UE) n. 150/2013 è così modificato:

- 1) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

#### **Verifica della completezza e della correttezza dei dati**

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni:

- a) le procedure di autenticazione dell'identità degli utenti che accedono al repertorio di dati sulle negoziazioni conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato della Commissione (UE) 2022/1858 <sup>(\*)</sup>;
- b) le procedure per verificare che il modello XML usato per segnalare i derivati al repertorio di dati sulle negoziazioni sia conforme alla metodologia ISO 20022 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/1858;
- c) le procedure per verificare l'autorizzazione del soggetto che effettua la segnalazione per conto della controparte segnalante conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2022/1858;

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- d) le procedure per verificare che sia mantenuta in ogni momento la sequenza logica dei dati sui derivati segnalati conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da d) a k), del regolamento delegato (UE) 2022/1858;
- e) le procedure per verificare la completezza e la correttezza dei dati sui derivati segnalati conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera l), del regolamento delegato (UE) 2022/1858;
- f) le procedure per la riconciliazione dei dati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1858;
- g) le procedure per l'invio di un riscontro alle controparti dei derivati, ai soggetti responsabili della segnalazione, o ai terzi che segnalano per loro conto, sulle verifiche effettuate a norma delle lettere da a) a e), conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1858 e sui risultati del processo di riconciliazione a norma della lettera f), conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1858;
- h) le procedure per l'invio di un riscontro di avvertimento alle controparti dei derivati, ai soggetti responsabili della segnalazione, o ai terzi che segnalano per loro conto, sulle verifiche effettuate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da e) a g), del regolamento delegato (UE) 2022/1858;
- i) le procedure per aggiornare gli identificativi delle persone giuridiche conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2022/1858.

(\*) Regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati (GU L 262 del 7.10.2022, pag. 46).»;

2) all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le procedure per assicurare la sostituzione regolare del repertorio di dati sulle negoziazioni originale se richiesto da una controparte segnalante, da un soggetto responsabile della segnalazione o da un terzo che effettua la segnalazione per conto di una controparte non segnalante, o qualora tale sostituzione sia il risultato di una revoca della registrazione, e comprende le procedure per il trasferimento dei dati e il reindirizzamento dei flussi di informazioni a un altro repertorio di dati sulle negoziazioni.»;

3) all'articolo 22, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la conservazione di tutte le informazioni segnalate riguardanti la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto derivato in un log di segnalazione che indichi la persona o le persone che hanno chiesto l'azione, ivi compreso il repertorio di dati sulle negoziazioni stesso, se applicabile, le ragioni dell'azione, la data e l'ora dell'azione e i dati vecchi e nuovi previsti nell'allegato del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2022/1860 (\*)»

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione, del 10 giugno 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione (GU L 262 del 7.10.2022, pag. 68).»

4) all'articolo 23, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la descrizione delle risorse, dei metodi e delle strutture che il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza per facilitare l'accesso delle autorità competenti ai dati relativi alle informazioni sui contratti derivati ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, un log che elenchi i problemi informatici a livello di repertori di dati sulle negoziazioni che incidono sulla qualità dei dati messi a disposizione delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, la frequenza degli aggiornamenti e i controlli e le verifiche che il repertorio di dati sulle negoziazioni può stabilire per il processo di filtraggio dell'accesso, nonché una copia di eventuali manuali e procedure interne specifici; »;

5) dopo l'articolo 23 *bis* è inserita l'intestazione del capo 2 seguente:

«CAPO 2

**ESTENSIONE DELLA REGISTRAZIONE»;**

6) è inserito l'articolo 23 *ter* seguente:

«Articolo 23 *ter*

**Estensione della registrazione**

La domanda di estensione dell'esistente registrazione ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) contiene le informazioni indicate all'articolo 1, ad esclusione del paragrafo 2, lettera k), agli articoli 2 e 5, all'articolo 7, ad esclusione del paragrafo 2, lettera d), all'articolo 8, lettera b), all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) ed e), all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, all'articolo 16, ad esclusione della lettera c), agli articoli da 17 a 23 *bis* e all'articolo 23 *quater*.

---

(\*) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).»;

7) dopo l'articolo 23 *ter* è inserita l'intestazione del capo 3 seguente:

«CAPO 3

**COMMISSIONI E VERIFICA»;**

8) è inserito l'articolo 23 *quater* seguente:

«Articolo 23 *quater*

**Pagamento delle commissioni**

La domanda di registrazione o di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni include una prova del pagamento delle applicabili commissioni di registrazione o di estensione della registrazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione (\*).

---

(\*) Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4).»;

9) all'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tutte le informazioni fornite all'ESMA nel corso della procedura di registrazione o di estensione della registrazione sono accompagnate da una lettera firmata da un membro del consiglio e da un alto dirigente del repertorio di dati sulle negoziazioni, in cui questi attestino che, per quanto a loro conoscenza, alla data della presentazione le informazioni fornite sono corrette e complete.».

*Articolo 2*

**Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.**

L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 29 aprile 2024

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---